



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PIOMBINO

Sezione Tecnica / Amministrativa / Operativa

Unità Organizzativa Tecnica

Piazzale Premuda, n. 19 - Piombino (LI) - 57025

☎ (+39) 0565224240 - 0565221000 e-mail: ucpiombino@mit.gov.it

Web: www.guardiacostiera.gov.it/piombino

ORDINANZA

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ORMEGGIO E BATTELLAGGIO NEL PORTO E NELLA RADA DI PIOMBINO E TORRE DEL SALE

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Piombino:

- VISTO** l'articolo 81 del Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto n. 327 del 30 marzo 1942;
- VISTO** l'articolo 209 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 93 del 19 aprile 2024;
- VISTO** l'articolo 14, commi 1-ter e 1-quinquies, della Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2017/352, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 121 in data 5 dicembre 2018, con la quale è stato reso esecutivo il Regolamento locale di ormeggio e battellaggio nel porto e nella rada di Piombino e Tor del Sale;
- VISTA** la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 19028 in data 23 settembre 2025, con cui sono state fornite indicazioni per l'adozione del nuovo regolamento locale di ormeggio e battellaggio nei porti;
- TENUTO CONTO** che, per la redazione del nuovo Regolamento, questo Comando ha ritenuto di non procedere all'avvio del canonico *iter* istruttorio, che prevede l'acquisizione del parere delle Associazioni di categoria nonché dell'intesa con la locale Autorità di Sistema Portuale, non avendo rilevato modifiche sostanziali rispetto al precedente provvedimento;
- VISTO** il foglio protocollo n. 32264 in data 23 settembre 2025, con cui questo Ufficio ha inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per il tramite della Capitaneria di Porto di Livorno, copia del nuovo Regolamento del servizio di ormeggio e battellaggio nel porto e nella rada di Piombino e Torre del Sale, per la prevista approvazione;

VISTO il dispaccio protocollo numero 21328 in data 7 ottobre 2025, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato copia del proprio Decreto in pari data, che approva - ai sensi dell'articolo 209 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione - il regolamento locale di ormeggio e battellaggio per il porto e la rada di Piombino e Torre del Sale;

CONSIDERATO che gli obblighi di servizio pubblico imposti agli ormeggiatori sono diretta esplicazione dell'esigenza di tutelare la sicurezza portuale anche attraverso il costante presidio degli ormeggi, l'immediato intervento per il salvataggio delle persone in pericolo e la disponibilità ad ogni altro tipo di intervento su richiesta dell'Autorità Marittima;

TENUTO CONTO delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, il cui rispetto impone la costituzione di squadre composte da un congruo numero di ormeggiatori;

CONSIDERATO che, tenuto conto dell'obbligatorietà e dell'universalità del servizio reso, risulta necessaria una gestione unitaria e coordinata degli ormeggiatori, nel rispetto della previsione del comma 1-*quinquies* dell'articolo 14 della Legge n. 84 del 28 gennaio 1994;

ORDINA

Articolo unico

1. È reso esecutivo l'annesso "*Regolamento del servizio di ormeggio e battellaggio nel porto e nella rada di Piombino e Torre del Sale*", approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 7 ottobre 2025.
2. Il presente provvedimento sostituisce e abroga la propria Ordinanza n. 121 in data 5 dicembre 2018 ed ogni altra disposizione contraria.
3. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza. I contravventori saranno perseguiti a norma di legge e ritenuti civilmente e penalmente responsabili dei danni che derivassero a persone e/o cose per effetto delle trasgressioni commesse.

Piombino (LI), 14 ottobre 2025

IL COMANDANTE
T.V.(CP) Marco MERICO
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 209 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione, approvato con DPR n. 93 del 2024;

VISTO l'articolo 14 della legge n. 84/94 e ss. mm. e ii.;

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30.3.2001 e ss. mm. e ii. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la circolare n. 19028 del 5.9.2025 con cui sono state fornite indicazioni per l'adozione del regolamento locale di ormeggio

VISTA la nota n. 32264 del 23.9.2025 con cui l'Ufficio circondariale marittimo di Piombino ha trasmesso per l'approvazione il testo del regolamento locale del servizio di ormeggio e battellaggio per il porto e la rada di Piombino e Torre del Sale;

DECRETA

E' approvato, ai sensi dell'articolo 209 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione, il regolamento locale di ormeggio e battellaggio per il porto e la rada di Piombino e Tor del Sale nel testo predisposto dal competente Comandante del porto ed allegato al presente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Patrizia Scarchilli

Patrizia
Scarchilli
Ministero delle
Infrastrutture
e dei Trasporti
06.10.2025
15:48:02
GMT+01:00



MIT

dg.tm@pec.mit.gov.it



REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ORMEGGIO E BATTELLAGGIO NEL PORTO E NELLA RADA DI PIOMBINO E TORRE DEL SALE

Articolo 1

(Scopo del regolamento e definizione del servizio)

1. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare i servizi di ormeggio e battellaggio nel porto e nella rada di Piombino e Torre del Sale e nell'ambito delle strutture indicate dall'articolo 14 comma 1 *quater* della Legge n. 84 del 28 gennaio 1994.
2. Per servizio di ormeggio, si intendono le operazioni di ormeggio, disormeggio, movimento e assistenza in genere delle navi anche in coordinamento con gli altri servizi tecnico-nautici, per soddisfare il generale interesse della sicurezza portuale e della navigazione, per la tutela delle infrastrutture portuali, delle persone e dell'ambiente.
3. Le operazioni consistono nella posa, trasferimento, rilascio e verifica, durante la fase di permanenza all'approdo, dei cavi che assicurano le navi alle strutture di ormeggio presenti in porto, in rada e nell'ambito indicato al comma 1 *quater* dell'articolo 14 della Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 anche attraverso adeguati mezzi tecnologici.
4. Il servizio di battellaggio consiste nella conduzione dei mezzi nautici adibiti ai servizi attinenti al traffico del porto, in rada e nell'ambito delle strutture indicate dal comma 1 *quater* dell'articolo 14 della Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 per il trasporto di persone, bagagli, materiali e viveri di bordo.

Articolo 2

(Natura e organizzazione dei servizi di ormeggio e battellaggio)

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1 *bis*, della Legge n. 84 del 28 gennaio 1994, l'ormeggio e il battellaggio sono servizi di interesse generale, atti a garantire nei porti la sicurezza della navigazione e dell'approdo; essi sono resi, a chiunque ne faccia richiesta, per 24 (ventiquattro) ore al giorno e per 365 (trecentosessantacinque) giorni all'anno.
2. La disciplina e l'organizzazione dei servizi sono stabilite dall'Autorità Marittima, d'intesa con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, sentite le Associazioni nazionali degli utenti e dei prestatori degli stessi, con la finalità di garantire l'erogazione delle prestazioni con prontezza, efficacia, efficienza ed economicità, oltreché con adeguatezza alle caratteristiche e alle specifiche esigenze del porto.
3. Verificato che dall'integrazione tra servizio di ormeggio e battellaggio, realizzata nell'ambito della Società cooperativa di cui al comma 1 *quinquies* dell'articolo 14 della Legge n. 84 del 28 gennaio 1994, deriva una maggiore efficienza in funzione della garanzia della sicurezza del porto e delle relative infrastrutture, l'esecuzione delle attività, di cui all'articolo 1, è riservata esclusivamente agli ormeggiatori/barcaioli iscritti nel Registro di cui all'articolo 209, comma 1, del Regolamento per l'esecuzione del

Codice della Navigazione, costituiti in Società cooperativa, denominata “Gruppo ormeggiatori e barcaioli del porto di Piombino” (di seguito, “Gruppo”).

4. Chiunque, per l'esecuzione delle attività indicate all'articolo 1, si avvalga di personale non iscritto nel Registro degli ormeggiatori/barcaioli è punito ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione.
5. L'esercizio dell'attività di ormeggiatore/barcaiolo è incompatibile con qualsiasi altra professione o mestiere.

Articolo 3 **(Obblighi di servizio pubblico)**

1. Quale fornitore universale del servizio, il “Gruppo” ha l'obbligo di assicurarne il regolare svolgimento ed è tenuto, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e delle acque portuali, a intervenire per la salvaguardia della vita umana in mare nel rispetto delle norme al riguardo applicabili e a fornire pronta collaborazione all'Autorità Marittima e agli altri soggetti rilevanti nell'erogazione dei servizi, in occasione dell'approdo e della sosta delle navi in porto, in rada e alle strutture indicate all'articolo 1. In particolare, deve:
 - a) mantenere adeguate strutture organizzative in termini di uomini e di mezzi, compresi gli adeguamenti tecnologici delle modalità operative di ormeggio/battellaggio, atte a prestare il costante presidio e a fornire, con immediatezza, i necessari interventi per tutto quanto previsto al comma precedente e, in particolare, per la dovuta assistenza alle navi nel porto e/o a strutture poste fuori dalle acque portuali, con specifico riguardo alla sicurezza dell'ormeggio/battellaggio o al ripristino della sua tenuta in caso di cambiamento delle condizioni meteo-marine o per altra causa;
 - b) organizzare il servizio in modo da assicurare anche ogni immediato intervento richiesto dall'Autorità Marittima per il salvataggio delle persone in pericolo;
 - c) segnalare, senza ritardo, all'Autorità Marittima tutte quelle situazioni che, direttamente o indirettamente, possano costituire un pericolo per la sicurezza della navigazione portuale, del porto o della nave anche attraverso l'ausilio di applicazioni informatiche di monitoraggio.
2. Il “Gruppo”, inoltre, in caso di necessità e comunque su richiesta dell'Autorità Marittima, deve:
 - a) effettuare controlli e interventi sulle navi ormeggiate nel porto, in caso di cambiamento delle condizioni meteo-marine e in qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che le metta a rischio;
 - b) prestare assistenza e/o soccorso alle navi in pericolo nelle acque portuali e in quelle ad esse adiacenti;
 - c) provvedere al recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione e alla rimozione di cavi sommersi e non sommersi;
 - d) rendersi disponibile a prestare servizi di assistenza alle navi e/o come rinforzo/sostituzione al/del personale di bordo di tali unità per cooperare alle manovre di ormeggio, disormeggio o movimenti in genere;

e) ferme restando le competenze del Concessionario del servizio antinquinamento, contribuire agli interventi finalizzati a testare il materiale che la Società aggiudicataria della gara EMSA per i centri di stoccaggio strategici antinquinamento è obbligata a monitorare periodicamente, e ad ogni altro intervento in materia ambientale.

3. L'adempimento degli obblighi di servizio pubblico è garantito per 24 (ventiquattro) ore al giorno e per 365 (trecentosessantacinque) giorni all'anno.
4. Tutte le attività previste nel presente articolo sono erogate senza specifico compenso in quanto forfettariamente compreso nella tariffa di ormeggio/battellaggio, salvo che sia diversamente stabilito nel provvedimento tariffario.
5. Per tutto ciò che attiene alle modalità di esercizio del diritto di sciopero degli ormeggiatori/barcaioli, si applica l'accordo sottoscritto in data 29 giugno 2016 tra ANGOPI e OO.SS., con le modificazioni introdotte in data 17 maggio 2017 dalle medesime parti, valutato idoneo dalla "Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali", ai sensi della Legge n. 83 dell'11 aprile 2000, con la Delibera 17/235 protocollo numero 0011170/TM del 21 luglio 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2017, e comunque nel rispetto di ogni successiva modificazione e integrazione.

Articolo 4

(Sede del "Gruppo" e relative dotazioni)

1. Il "Gruppo" ha la propria sede principale nel porto di Piombino in Piazzale Premuda n. 9/a.
2. La sede operativa deve soddisfare i requisiti previsti per i luoghi di lavoro dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008. Inoltre, deve essere dotata, per garantire un servizio efficiente ai fini della sicurezza della navigazione, di un apparato radio VHF, quarzato sui canali previsti dal Regolamento di Sicurezza e dei Servizi Marittimi del porto di Piombino, nonché di collegamento telefonico ed e-mail.
3. Il "Gruppo", con il preventivo assenso dell'Autorità Marittima, può dotarsi di ulteriori impianti ritenuti utili per migliorare le comunicazioni e il monitoraggio nel proprio ambito operativo, delle applicazioni, ritenute utili ai fini della sicurezza della navigazione portuale, relative sia agli adeguamenti tecnologici delle modalità operative di ormeggio/battellaggio sia al monitoraggio informatizzato degli arredi portuali. Tali applicazioni devono essere messe a disposizione degli utenti, in conformità alle indicazioni della Autorità Marittima.
4. Durante l'orario di lavoro la sede deve essere presidiata da ormeggiatori/barcaioli avviati in turno.

Articolo 5

(Numero degli ormeggiatori/barcaioli e dei mezzi nautici)

1. Ai sensi dell'articolo 209 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, il Comandante del porto determina il numero degli ormeggiatori/barcaioli

e dei mezzi nautici di cui devono essere dotati, tenendo conto degli spazi portuali, degli obblighi di servizio pubblico, delle caratteristiche delle infrastrutture portuali, della sicurezza dello scalo e del traffico che vi si svolge.

2. Il numero degli ormeggiatori/barcaioli è determinato in n. 22 (ventidue) unità.

Articolo 6 ***(Registro degli ormeggiatori/barcaioli)***

1. Il Registro degli ormeggiatori/barcaioli, tenuto dal Comandante del porto, è composto di quattro sezioni: una per gli allievi ormeggiatori, una per gli aspiranti, una per gli ormeggiatori/barcaioli e una per gli ormeggiatori/barcaioli temporanei.
2. La cancellazione dal Registro è effettuata dal Comandante del porto, ai sensi dell'articolo 214 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione.

Articolo 7 ***(Poteri del Comandante del porto)***

1. Il Comandante del porto verifica periodicamente l'adeguatezza dell'organizzazione del servizio di ormeggio/battellaggio alle esigenze di sicurezza e operatività del porto.
2. Il Comandante del porto effettua la vigilanza e il controllo sull'organizzazione del "Gruppo", anche attraverso ispezioni finalizzate ad accertarne il regolare funzionamento per i connessi aspetti di sicurezza della navigazione portuale e sullo svolgimento del servizio per verificare che il servizio sia svolto in condizioni di efficienza, il permanere dei requisiti prescritti, la dotazione degli equipaggiamenti e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dello stesso, la qualificazione e la disciplina degli ormeggiatori/barcaioli.

Articolo 8 ***(Compiti del Presidente del "Gruppo")***

1. Fermo restando quanto previsto nello Statuto della Società, il Presidente del "Gruppo" regola il servizio secondo le istruzioni impartite dall'Autorità Marittima verso la quale risponde dell'ordine e della disciplina degli ormeggiatori/barcaioli.
2. Il Presidente non partecipa in via generale ai turni di lavoro, salvo l'obbligo di svolgere la sua opera in caso di necessità e in presenza di prestazioni di particolare difficoltà.
3. Egli provvede, altresì, a informare tempestivamente l'Autorità Marittima di ogni avvenimento di carattere eccezionale riguardante il servizio di ormeggio/battellaggio e a stabilire i turni di ferie/riposo degli ormeggiatori/barcaioli, avuto riguardo alle esigenze del servizio.
4. È compito del Presidente assicurare la reperibilità degli ormeggiatori/barcaioli conformemente alla turnistica, per far fronte a qualsiasi situazione di emergenza che si protragga anche al di fuori dell'orario normale di lavoro.
5. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente.

Articolo 9

(Regolamento interno, Codice etico e Modello organizzativo D.Lgs. 231/2001)

1. Con Regolamento interno, votato dall'Assemblea e approvato dal Comandante del porto, si disciplinano l'organizzazione e la metodologia di lavoro che il "Gruppo" adotta per rendere con efficienza il servizio.
2. Il regolamento interno è predisposto, ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 142 del 3 aprile 2001, nel rispetto del principio di mutualità e di parità di trattamento fra i soci, e deve indicare almeno:
 - a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;
 - b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;
 - c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;
 - d) l'organizzazione del lavoro, le modalità d'uso e di conservazione dei mezzi nautici e terrestri e degli altri strumenti di lavoro;
 - e) le dotazioni e gli indumenti da lavoro personali nonché i dispositivi di protezione individuale che il "Gruppo" deve fornire ai singoli lavoratori nel rispetto della vigente normativa sulla sicurezza del lavoro e sull'inquinamento ambientale. Tra questi, devono comprendersi i seguenti beni: giubbotto salvagente, guanti da lavoro, scarpe antidrucciolo, radio portatile VHF (antideflagrante, ove necessario), cappotte, copri capo, stivali e coltello da marinaio;
 - f) le modalità di nomina del responsabile della sicurezza del lavoro e inquinamento ambientale, ai sensi dei Decreti Legislativi n. 81 del 9 aprile 2008, n. 271 del 27 luglio 1999 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - g) le norme organizzative per l'espletamento del servizio e per la copertura dei relativi turni, tenendo conto delle disposizioni impartite dall'Autorità marittima;
 - h) le modalità di ripartizione dei proventi, derivanti dalle entità delle prestazioni svolte, in base ai criteri stabiliti dal CCNL di categoria;
 - i) l'indennità di carica spettante al presidente del "Gruppo".
3. Il "Gruppo" si deve dotare di un Codice Etico e di un Modello organizzativo, dandone comunicazione al Comandante del porto.

Articolo 10

(Svolgimento del servizio)

1. Il "Gruppo" deve assicurare la regolarità del servizio in base alle esigenze del traffico portuale ed evitare qualsiasi ritardo alle navi.
2. Le operazioni di ormeggio/battellaggio sono espletate secondo turni di servizio stabiliti dal Presidente del "Gruppo", secondo le indicazioni del Comandante del porto, con specifico ordine di servizio. Nell'ambito di tali operazioni sono comprese le prestazioni

necessarie ad assicurare l'attracco della nave e l'assistenza alla nave durante tutta la sosta in banchina anche in occasione dell'impiego di mezzi tecnologici.

3. Il Comandante del porto, in relazione alle esigenze del traffico, può modificare in via temporanea il numero o i turni degli ormeggiatori/barcaioli avviati in servizio.

Articolo 11 ***(Doveri degli ormeggiatori/barcaioli)***

1. Gli ormeggiatori/barcaioli devono eseguire sollecitamente, a regola d'arte e in conformità alle disposizioni ricevute, le operazioni loro affidate.
2. Gli ormeggiatori/barcaioli sono tenuti a:
 - a) osservare le disposizioni impartite dal Comandante del porto per la disciplina e la regolarità del servizio;
 - b) portare sempre in servizio le dotazioni antinfortunistiche messe a disposizione dal "Gruppo" e l'abbigliamento da lavoro, che mostri, ben visibile, la scritta "Ormeggiatori/Barcaioli", la cui tipologia e colori sono stabiliti dalla Capitaneria, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero, sulla base di indicazioni che hanno lo scopo di definire indumenti di lavoro omogenei e nel rispetto delle previsioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
 - c) presentarsi puntualmente e regolarmente al lavoro, con la dotazione dei mezzi necessari all'effettuazione del servizio, secondo i turni compilati dal presidente del "Gruppo";
 - d) osservare le disposizioni relative allo svolgimento del servizio impartite dal Presidente del "Gruppo", riferendo allo stesso eventuali disservizi e/o problematiche relative al servizio stesso;
 - e) osservare scrupolosamente l'orario di lavoro in base alle esigenze di servizio;
 - f) non assentarsi dal lavoro, né sospenderlo, senza l'autorizzazione del Presidente del "Gruppo", e tenere in servizio un contegno corretto e dignitoso;
 - g) essere pronti, in qualsiasi momento, ad eseguire i servizi di istituto ordinati, anche d'ufficio, dall'Autorità Marittima;
 - h) effettuare le loro prestazioni a regola d'arte, impiegando i mezzi nautici, quelli terrestri e le attrezzature necessarie per la sicura esecuzione delle stesse secondo le direttive dell'Autorità Marittima; utilizzare con perizia le proprie attrezzature comprensive di quelle conseguenti ad adeguamenti tecnologici e le applicazioni informatiche di monitoraggio, al fine di assicurare la più adeguata assistenza alle navi anche durante tutta la loro sosta in porto;
 - i) effettuare il servizio eseguendo le indicazioni che verranno loro fornite dal Comando di bordo;
 - j) osservare gli obblighi di costante aggiornamento e specializzazione professionale della categoria, come disciplinati a livello nazionale;
 - k) una volta che la nave è stata messa in sicurezza, chiedere sempre la preventiva autorizzazione al Comando di bordo prima di allontanarsi dal posto di lavoro, dopo aver completato le operazioni di ormeggio;
 - l) segnalare tempestivamente all'Autorità Marittima qualsiasi avvenimento che esuli dalla normalità del servizio e che possa costituire una situazione di pericolo o di

potenziale pericolo, sia per la sicurezza della navigazione in ambito portuale sia per la sicurezza portuale in genere e per la salvaguardia delle persone, delle strutture e degli arredi portuali;

- m)** non chiedere compensi personali per i lavori effettuati o da effettuare;
 - n)** accorrere, anche se non compresi nei turni giornalieri di servizio, a prestare la loro opera nei casi di emergenza o di sinistro di cui venissero a conoscenza o su chiamata del “Gruppo” o direttamente dall’Autorità Marittima;
 - o)** portare sempre con loro il *security pass* ed esibirlo a qualunque richiesta del personale dell’Autorità Marittima e della Forza pubblica;
 - p)** obbedire scrupolosamente agli ordini impartiti dal personale dell’Autorità Marittima, dai Comandanti delle navi e dai dirigenti del “Gruppo”;
 - q)** notificare, senza indugio, al Presidente del “Gruppo” le variazioni di abitazione e qualsiasi altra circostanza che può influire sulla loro reperibilità;
 - r)** notificare tempestivamente al Presidente del “Gruppo” la propria indisponibilità in caso di malattia o altro impedimento di qualsiasi natura;
 - s)** segnalare prontamente all’Autorità Marittima, in quanto costituiscono uno dei primi elementi di collegamento tra il porto e la nave, tutte le situazioni nelle quali si possano intravedere rischi per la sicurezza derivanti da illeciti internazionali;
- 3.** Per l’esercizio delle predette funzioni, gli ormeggiatori/barcaioli devono essere dotati di *security pass* di cui alla lettera o) rilasciato dalle Capitanerie di Porto, ai fini delle esigenze di identificazione del soggetto di cui alla Regola 8.1 del Capitolo XI-2 SOLAS (*security*); tesserino che, per nessuna ragione, può essere ceduto a terzi (Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n. 59 del 22 dicembre 2023).

Articolo 12

(Formazione e avviamento al lavoro)

- 1.** Il Presidente del “Gruppo” provvede, anche secondo le indicazioni del Comandante del porto, al costante aggiornamento e specializzazione professionale degli ormeggiatori/barcaioli, in relazione agli adeguamenti tecnologici delle modalità operative di ormeggio/battellaggio, e in relazione agli obblighi formativi, anche al fine di garantire al meglio l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.
- 2.** L’avviamento e l’avvicendamento al lavoro degli ormeggiatori/barcaioli sono regolati dal Presidente del “Gruppo” con criteri di uniformità distributiva.
- 3.** Stante la necessità di garantire flessibilità ed efficienza al servizio, gli ormeggiatori/barcaioli sono tenuti a svolgerlo avvalendosi della propria specifica competenza e sono, altresì, tenuti ad osservare i turni di lavoro prestabiliti, potendosi far sostituire solo previa autorizzazione del Presidente del “Gruppo”.
- 4.** Per consentire la sostituzione attingendo da quelli reperibili, è fatto obbligo agli ormeggiatori/barcaioli di comunicare, ove possibile, al Presidente del “Gruppo” le assenze dal lavoro con almeno 24 (ventiquattro) ore di anticipo rispetto all’inizio del turno cui sono assegnati. Deve, inoltre, essere tempestivamente comunicata al Presidente del “Gruppo” la giustificazione relativa all’assenza, con la relativa certificazione, non appena disponibile, secondo quanto previsto nel CCNL.

5. L'inosservanza di tali obblighi è soggetta ai relativi provvedimenti disciplinari di competenza del Presidente del "Gruppo" o dell'Autorità Marittima, alla quale la medesima inosservanza va comunicata.

Articolo 13

(Beni e mezzi per lo svolgimento del servizio)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 e il disimpegno degli obblighi di servizio pubblico, il "Gruppo" deve disporre dei beni strumentali necessari. Il "Gruppo" deve dotarsi, secondo le determinazioni dell'Autorità Marittima, in funzione delle caratteristiche delle navi e delle peculiarità dei vari ambiti portuali, di mezzi idonei atti a garantire la più funzionale efficienza del servizio e, inoltre, al fine di assicurare la più adeguata assistenza delle navi anche durante tutta la loro sosta in porto, garantire il costante aggiornamento tecnologico delle proprie attrezzature nella misura ritenuta congrua dall'Autorità Marittima.
2. Gli ormeggiatori/barcaioli devono avere la massima cura dei beni e dei mezzi destinati allo svolgimento del servizio appartenenti al "Gruppo", impiegandoli con giusto criterio, tenendo conto di specifiche tecniche e modalità operative eventualmente indicate dall'Autorità Marittima, secondo la loro destinazione d'uso e le opportune abilitazioni utili anche ai fini delle attività funzionali al servizio, e riconsegnandoli nella loro sede di custodia e/o di stazionamento al termine di ciascun servizio; parimenti debbono prestare il massimo impegno per la conservazione, la pulizia e la manutenzione degli stessi. Le perdite e i danni derivanti ai mezzi, ai beni e agli attrezzi, per incuria o inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, sono a carico dei responsabili, i quali sono tenuti al loro risarcimento nei confronti del "Gruppo".
3. Salva specifica autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima su richiesta del Presidente del "Gruppo", è vietato l'uso dei mezzi appartenenti al "Gruppo" per scopi diversi da quelli di servizio e delle attività ad esso funzionali.
4. Il "Gruppo" deve essere provvisto per l'espletamento del servizio di almeno n. 6 (sei) imbarcazioni aventi caratteristiche idonee alle differenti tipologie di attracco che sono condotte dagli ormeggiatori/barcaioli.
5. Tutte le imbarcazioni devono essere munite, oltre alle normali dotazioni di bordo, delle attrezzature necessarie all'espletamento del servizio secondo le specificità delle banchine di approdo e della tipologia della manovra e della eventualmente necessaria strumentazione elettronica.
6. Dette imbarcazioni devono essere in regola con le prescrizioni di sicurezza previste dalla vigente normativa e devono portare le scritte identificative previste dall'articolo 210 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione.
7. Il "Gruppo" deve dotarsi, inoltre, di idonei e sufficienti veicoli eventualmente dotati di verricello, necessari per l'espletamento della parte di servizio che si svolge in banchina. Sulle fiancate di tali mezzi deve essere posta la scritta "Ormeggiatori/Barcaioli" o un logo identificativo recante, comunque, la scritta "Ormeggiatori/Barcaioli".

Articolo 14
(Amministrazione e contabilità)

1. Il “Gruppo” può avvalersi di tecnici-amministrativi per espletare le pratiche inerenti alla contabilità generale e l’amministrazione del personale.
2. Per ogni prestazione resa, la squadra di servizio compila, anche utilizzando moderne tecnologie, un comprovante da sottoporre al visto del Comando di bordo, contenente l’esatta indicazione delle caratteristiche del vettore, del servizio reso, nonché l’orario di inizio e fine dello stesso.
3. Sulla scorta delle indicazioni contenute nel predetto comprovante e con l’osservanza del tariffario vigente, viene emessa la fattura che, a richiesta dell’utente, può essere vistata dall’Autorità marittima.
4. Il “Gruppo” deve essere provvisto di tutti i libri contabili e registri previsti dalle norme fiscali, del lavoro e previdenziali, che devono essere tenuti correttamente e fedelmente a garanzia dei diritti dei soci, del personale dipendente, degli utenti e dei terzi in genere.

Articolo 15
(Obbligatorietà del servizio)

1. L’obbligatorietà del servizio è disciplinata con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2. Qualora le unità esenti dall’obbligo - comprese quelle da diporto - richiedano il servizio, devono avvalersi degli ormeggiatori/barcaioli iscritti nel Registro.

Articolo 16
(Svolgimento di altre attività)

1. Il “Gruppo” svolge il servizio di assistenza a favore della nautica da diporto, ai sensi dell’articolo 35 del Decreto Legislativo n. 229 del 3 dicembre 2017.
2. Il “Gruppo” disimpegna anche le attività accessorie all'erogazione del servizio di ormeggio/battellaggio, purché strettamente funzionali ad esso.
3. Sono considerate strettamente funzionali le attività necessarie a soddisfare esigenze di sicurezza o di urgenza per lo svolgimento tempestivo dei servizi di ormeggio e battellaggio; tali attività sono effettuate nell’ambito indicato nell’articolo 1 e sono simultanee o immediatamente precedenti o conseguenti alla prestazione dei servizi istituzionali. Esse possono consistere, a mero titolo esemplificativo, nell’allestimento e nella posa di passerelle a servizio dei traghetti, nell’apertura e nella chiusura di varchi e cancelli in banchina e nell’assistenza agli scivoli in fase di ormeggio o disormeggio, nel posizionamento degli *yokohama*, nella riparazione, ancorché provvisoria, di parabordi in via d’urgenza a tutela della sicurezza dell’ormeggio di una nave prossima all’ingresso in porto.
4. Inoltre, il “Gruppo” può svolgere, nel rispetto delle norme vigenti in materia di concorrenza, altre attività individuate e disciplinate dal Comandante del porto.
5. In ogni caso, queste ultime attività non devono interferire con il servizio di cui all’articolo 1 e il loro pratico svolgimento deve essere preventivamente portato a conoscenza

dell'Autorità Marittima, che si riserva la facoltà di non consentirne l'effettuazione o di sospenderne l'esecuzione nel caso in cui ciò risulti incompatibile con le esigenze operative del servizio.

Articolo 17
(Disposizioni disciplinari)

Il potere disciplinare sugli ormeggiatori/barcaioli è esercitato dal presidente del "Gruppo", sentito il Consiglio, ai sensi e nei limiti del vigente CCNL, e dal Comandante del porto, ai sensi degli articoli 1249 e seguenti del Codice della Navigazione.

Piombino (LI), 23 settembre 2025

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Marco MERICO

(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

Firmato Digitalmente da/Signed by:

MARCO MERICO

In Data/On Date:

martedì 23 settembre 2025 08:52:36